CHE APPROVA LA CONVENZIONE COLLA SOCIETA' DELLE FERROVIE ROMANE PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN RAMO DI STRADA FERRATA PER RAVENNA

Art. 4 (Convenzione per costruzione e esercizio strada ferrata per Ravenna)

Durante i primi trent'anni, dalla data della legge di concessione, il Governo di Sua Maesta' avra' la facolta' di obbligare la Societa' a protendere la strada da Ravenna a Porto-Corsini, accrescendo proporzionatamente la cifra della guarentigia.

La durata della concessione e l'applicazione della guarentigia resteranno pero' sempre nei limiti di tempo fissato dal precedente articolo.

Versione in vigore dal 8 settembre 1861, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la convenzione colla Societa' delle ferrovie romane per la costruzione ed esercizio di un ramo di strada ferrata per Ravenna
Estremi	Legge 21 luglio 1861, n. 135
Partizione	Convenzione per costruzione e esercizio strada ferrata per Ravenna
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1861

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-colla-societa-delle-ferrovie-romane-per-la/convenzione-per-costruzione-e-esercizio-strada-ferrata-per-r-art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it